

LA COSTITUZIONE DEL GECT ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Con **legge n. 88 del 7 luglio 2009** (legge comunitaria per il 2008) è stata data attuazione al Regolamento CE n. 1082/2006 istitutivo del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, secondo la previsione di cui all'art. 16 del Regolamento che demandava agli Stati membri l'adozione delle disposizioni reputate opportune per assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento stesso.

L'**art. 46** della l. 88/2009 contiene alcune previsioni essenziali:

- il GECT avente sede legale nel territorio nazionale persegue l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro;
- il GECT avente sede in Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, acquistata con l'iscrizione nel "Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale;
- alla costituzione del GECT si provvede tramite sottoscrizione di una convenzione istitutiva, che definisce le finalità specifiche del GECT ed i compiti alle stesse connessi, e di uno statuto, che stabilisce gli organi del GECT avente sede in Italia, le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi; convenzione e statuto sono definiti e approvati all'unanimità dai membri del GECT e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità;
- al GECT può essere affidato:
 - a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

- b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del Regolamento CE n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali;
- c) la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

L'**art. 47** descrive il percorso da seguire (sintetizzato più avanti, nella **tabella n. 1**) per ottenere l'autorizzazione alla costituzione di un GECT, prevedendo, in particolare, un primo procedimento volto all'ottenimento dell'autorizzazione vera e propria e un secondo procedimento per l'iscrizione del GECT nel Registro e conseguente acquisizione della personalità giuridica di diritto pubblico.

[tra l'ottenimento dell'autorizzazione e l'acquisto della personalità giuridica – che sancirebbe, condizionandola, la piena operatività del GECT – dovrebbe trascorrere un periodo di tempo massimo di 7 mesi: 6 mesi + 30gg. di istruttoria]

Il sesto e ultimo comma stabilisce espressamente che le disposizioni (precedenti) dell'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito nonché alle modifiche della convenzione e alle modifiche dello statuto che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

L'**art. 48** detta norme in materia di contabilità e bilanci del GECT, e stabilisce in particolare che con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico - previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - verranno adottate le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del GECT, conformemente ai principi contabili internazionali del settore pubblico, al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali, rendere omogenei i valori inseriti, e consentire così alle Amministrazioni vigilanti (nazionali, degli altri Stati membri e dell'UE) di comparare le gestioni dei GECT.

E' previsto altresì che i soggetti che costituiscono un GECT recepiscano nella convenzione e nello statuto le predette norme.



Si ricorda inoltre che, per quanto attiene al diritto applicabile al GECT, l'art. 2 del Regolamento CE stabilisce che tale organismo è disciplinato innanzitutto dal Regolamento comunitario, dalle disposizioni contenute nella Convenzione istitutiva e nello Statuto poi, e infine, nel caso di materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente dal Regolamento CE, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Pertanto, un GECT con sede in Italia, costituito secondo l'ordinamento giuridico nazionale e sottoposto al diritto italiano, si configura come un ente di diritto pubblico avente natura associativa.

Secondo le previsioni della legge comunitaria 2008, il procedimento per la costituzione di GECT in Italia può essere suddiviso in più parti: una prima, volta all'ottenimento dell'autorizzazione governativa, ed una seconda, per il riconoscimento al GECT già costituito della personalità giuridica di diritto pubblico.

Agosto 2009



COSTITUZIONE DEL GECT/EUROREGIONE TRA

- REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (I)
- REGIONE DEL VENETO (I)
- LAND CARINZIA (A)

con sede in Italia (Trieste)

I FASE PREPARATORIA – PREDISPOSIZIONE ATTI FONDAMENTALI DEL GECT + DDL PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE

ATTIVITÀ	COMPETENZA
Attività istruttoria preparatoria: incontri <u>preliminari</u> per la definizione e l'organizzazione di un progetto di cooperazione transfrontaliera tramite costituzione di GECT	→ Strutture competenti delle Giunte regionali
Accordo tra i <i>partner</i> sul progetto di cooperazione: Dichiarazione di intenti/ Accordo/Protocollo di collaborazione	→ Giunta: DGR di approvazione Schema di Accordo/Protocollo e autorizzazione alla sottoscrizione
Sottoscrizione Accordo/Protocollo	→ Presidente della Regione
In attuazione Accordo/Protocollo: ↓ - predisposizione bozza di <u>Convenzione/Statuto GECT</u> ↓ - predisposizione DDL per la “formalizzazione” della <u>partecipazione della Regione al GECT</u>	→ (eventuale) Gruppo tecnico interregionale → Struttura competente della Giunta regionale; → Giunta: approvazione DGR/DDL
Approvazione del DDL	→ Consiglio regionale (+ competente Commissione consiliare)

II FASE – OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE STATALE ALLA PARTECIPAZIONE AL GECT*(durata 90 gg.)*

SOGGETTO PROCEDENTE	ATTIVITÀ	AUTORITÀ COMPETENTI
<u>Regione</u> (Giunte regionali), singolarmente o congiuntamente con gli altri membri potenziali del GECT	richiesta di autorizzazione a partecipare alla costituzione del GECT (alla richiesta devono essere allegate bozze della <u>Convenzione istitutiva e dello Statuto</u>)	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – <u>Segretariato generale</u>	acquisisce il parere conforme di ↔	- Ministero Affari Esteri; - Ministero Interno; - Ministero Economia e Finanze; - Ministero Sviluppo Economico; - Dip. Politiche Comunitarie; - Dip. Affari Regionali + altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori di attività del GECT
Presidenza del Consiglio dei Ministri – <u>Segretariato generale</u>	provvede sulla richiesta di autorizzazione (entro 90 gg. dalla <u>ricezione</u>): ↓ a) rilascia l'autorizzazione (anche richiedendo modifiche/correzioni); b) nega l'autorizzazione. <i>[c) può successivamente revocare l'autorizzazione]</i>	
Presidenza del Consiglio dei Ministri – <u>Segretariato generale</u>	invia comunicazione dell'autorizzazione	<u>Regione richiedente</u> (da tale data decorrono i 6 mesi di efficacia dell'autorizzazione per la costituzione del GECT)

III FASE – COSTITUZIONE DEL GECT*(durata massima 6 mesi)*

SOGGETTO PROCEDENTE	ATTIVITÀ
ottenuta l'autorizzazione governativa, i <i>partner</i> del GECT devono: →	formulare tra loro un testo concordato di Convenzione istitutiva e di Statuto da <u>approvare all'unanimità</u> , tenuto conto di eventuali osservazioni da parte del proprio Stato di appartenenza (art. 4, comma 5, RECE + art. 46, comma 4, legge comunitaria 2008)
→	recepire le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale - elaborate conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico - contenute nel Decreto interministeriale da adottarsi previa intesa con la <u>Conferenza Stato-Regioni</u> (art. 48, comma 2, della legge comunitaria 2008)
→	redigere Convenzione e Statuto <u>in forma pubblica</u> ai sensi degli articoli 2699 e ss. del codice civile, a pena di nullità (art. 46, comma 4, legge comunitaria 2008)

IV FASE – OTTENIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA (durata 30 gg.)

SOGGETTO PROCEDENTE	ATTIVITÀ	AUTORITÀ COMPETENTI
<u>Regione</u> o, direttamente, l'organo di gestione del GECT, se già operante	chiede l'iscrizione del GECT nel Registro (allegando copia autentica di Convenzione e Statuto), entro 6 mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, a pena di inefficacia di quest'ultima	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – <u>Segretariato generale</u>	Verifica (nei 30 gg. successivi): - la tempestività della domanda; - la conformità degli atti istitutivi (Convenzione e Statuto) approvati rispetto a quelli proposti ↓ iscrive il GECT nel Registro; dispone per la pubblicazione in GU (a cura del GECT) della Convenzione e dello Statuto.	